

Codice A1604B

D.D. 26 marzo 2021, n. 176

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate Gandoglio S1, Chiantusello S5 e Chiantusello S6 - ubicate nel Comune di Borgone di Susa (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 176/A1604B/2021

DEL 26/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate Gandoglio S1, Chiantusello S5 e Chiantusello S6 - ubicate nel Comune di Borgone di Susa (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Borgone di Susa (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 18 dicembre 2020, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 270 del 17 dicembre 2020 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 delle seguenti tre sorgenti, che ricadono nello stesso Comune di Borgone di Susa, a quote comprese tra 567 e 608 metri s.l.m.:

- *Gandoglio S1* (TO-S-00121) - particella catastale n. 34 del foglio di mappa n. 7 - quota 608 metri s.l.m.;
- *Chiantusello S5* (TO-S-00119) e *Chiantusello S6* (TO-S-00122) - particella catastale n. 136 del foglio di mappa n. 3 - quota 567 metri s.l.m..

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa. Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

La sorgente *Gandoglio S1* è ubicata in un contesto boschivo nei pressi dell'omonima località, ad una quota di 608 metri s.l.m.. Il manufatto di captazione è in cemento armato, interrato nel versante

e in buono stato di conservazione; l'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di accumulo attraverso punti di venuta multipli, non sono presenti sistemi di monitoraggio o recinzioni a protezione dell'opera di captazione. La modalità di presa avviene attraverso una galleria drenante, di lunghezza pari a circa 25 metri e larghezza e altezza pari a circa 1,5 metri.

Le sorgenti *Chiantusello S5* e *S6* sono ubicate in un'area boschiva nei pressi dell'omonima località, ad una quota di 567 metri s.l.m.. I manufatti di captazione sono in cemento armato, interrati nel versante e in discreto stato di conservazione. L'acqua in ingresso è convogliata in una vasca di sedimentazione, attraverso punti di venuta multipli. I bottini di presa, i cui ingressi non sono recintati, hanno forma quadrangolare con copertura piana, lunghezza pari a circa 3,25 metri, larghezza di 1,40 metri e altezza di 1,60 metri.

Nel settore in cui sono localizzate le sorgenti affiora il basamento pre-triassico, rappresentato dal Metagranito di Borgone, costituito da metagraniti porfirici e metagraniti equi-granulari a biotite, muscovite con associati filoni aplitici e pegmatitici, passanti a gneiss occhiadini. I depositi, di ridotto spessore, sono costituiti da coperture eluvio-colluviali derivate dalla mobilitazione e dalla rielaborazione da parte delle acque piovane e della gravità, dei prodotti di alterazione del substrato roccioso e dei depositi glaciali che a volte ricoprono, con limitata potenza, il substrato stesso. Tale copertura è costituita da prevalenti ciottoli e blocchi eterometrici e spigolosi, la cui matrice fine, generalmente presente in piccole percentuali, può localmente concentrarsi in livelli e lenti di potenza anche superiore al metro.

La morfologia dell'areale in cui sono situate le emergenze è acclive, con pendenze dei versanti maggiori di 15°, peculiarità che riflette le caratteristiche geomorfologiche di pendii modellati dall'azione dei ghiacciai quaternari, sui quali si è impostato successivamente un reticolato idrografico contraddistinto da una debole incisione degli alvei e da un basso grado di gerarchizzazione.

I settori afferenti le captazioni sono caratterizzati dalla presenza di un bosco misto e da vegetazione di sottobosco in evoluzione. Le sorgenti sono alimentate dalle acque presenti all'interno di acquiferi caratterizzati da permeabilità secondaria, ospitati nei litotipi del basamento pre-quaternario; nelle rocce a dominante componente silicatica (gneiss, micascisti), la permeabilità secondaria è indotta dalla densità di fratturazione e dal grado di allentamento delle fratture stesse.

Sulle sorgenti in esame non sono presenti installazioni per la misura automatica della portata nel tempo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza del substrato roccioso - in particolare a quote in prossimità delle creste spartiacque - e di depositi di origine mista (di conoide alluvionale, gravitativi, glaciali, fluvio-glaciali e fluvio-torrentizi) da mediamente a molto permeabili, la vulnerabilità dell'acquifero captato è considerata elevata e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente Gandoglio S1:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 3.000 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 11.025 metri quadrati.

Sorgenti Chiantusello S5 e Chiantusello S6:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le scaturigini sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro involucro; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, ha una superficie complessiva di 4.287 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva di 7.041 metri quadrati.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti centri di pericolo - a parte alcuni edifici in stato di abbandono nella zona di tutela assoluta e nella zona di rispetto ristretta della sorgente *Gandoglio S1* - né si effettuano attività agricole e di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria *“Elaborato n. TAVOLA 3 - PROG. 5412 - COMUNE di BORGONE DI SUSA - OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 2 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Borgone di Susa - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono interamente in zone boscate nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola, né di allevamento e/o pascolo intensivo; in assenza di tali attività non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 13 ottobre 2020, ha trasmesso ai Comuni di Borgone di Susa (TO) e di Condove (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili - denominate *Gandoglio S1*, *Chiantusello S5* e *Chiantusello S6* - ubicate nel Comune di Borgone di Susa (TO) e gestite dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale

15/R/2006.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 23 ottobre 2020, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) presso il concentrico e le borgate afferenti e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 4 dicembre 2020, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite, a parte alcuni edifici in stato di abbandono nella zona di tutela assoluta e nella zona di rispetto della sorgente *Gandoglio S1*. Inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- le zone di tutela assoluta devono essere adibite esclusivamente alle opere stesse ed alle infrastrutture di servizio collegate e, pertanto, devono essere adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di preservarne l'integrità e l'efficienza delle captazioni; l'accesso in tali zone deve essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle attività di controllo;
- in relazione agli edifici presenti nella zona di rispetto ristretta della sorgente *Gandoglio S1*, nonostante gli stessi risultino attualmente in stato di abbandono, i legittimi proprietari potrebbero eseguire interventi di recupero edilizio; è pertanto necessario che vengano individuate le eventuali misure necessarie di messa in sicurezza dei sistemi esistenti di smaltimento dei reflui, in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami; nel caso di ristrutturazioni potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
- sempre in relazione agli stessi edifici esistenti deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- in relazione alla destinazione d'uso agricolo delle aree e quindi al possibile utilizzo delle stesse per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette; nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- nelle aree di salvaguardia individuate dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;

- le aree di salvaguardia individuate dovranno essere recepite negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, i quali dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

I Comuni di Borgone di Susa (TO) e di Condove (TO), interessati dalle aree di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2, in data 14 gennaio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Gandoglio S1* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli edifici attualmente in stato di abbandono non collegati alla rete fognaria e agli ipotizzabili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; è pertanto necessario che vengano individuate le eventuali misure necessarie di messa in sicurezza dei sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e delle cisterne, in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami e di idrocarburi; per quanto concerne l'eventuale ristrutturazione di tali fabbricati potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà

- verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 13 ottobre 2020, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Borgone di Susa (TO) e di Condove (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili - denominate *Gandoglio S1*, *Chiantusello S5* e *Chiantusello S6* - ubicate nel Comune di Borgone di Susa (TO) e gestite dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 23 ottobre 2020 - prot. n. 0099856;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 4 dicembre 2020 - prot. n. 100391;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 270, in data 17 dicembre 2020, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 18 dicembre 2020 - prot. n. 0003809, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e

ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. Le aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili - denominate *Gandoglio S1, Chiantusello S5 e Chiantusello S6* - ubicate nel Comune di Borgone di Susa (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nella planimetria *“Elaborato n. TAVOLA 3 - PROG. 5412 - COMUNE di BORGONE DI SUSA - OGGETTO: STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 2 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Borgone di Susa - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala 1:2.000”*, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto ristrette.
In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.
- c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Borgone di Susa (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.
- d. A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
 - alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle tre sorgenti - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela

dei punti di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Borgone di Susa e di Condove, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Gandoglio S1* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli edifici attualmente in stato di abbandono non collettati alla rete fognaria e agli ipotizzabili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto concerne l'eventuale ristrutturazione di tali fabbricati l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Scala_2000.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROG. 5412

COMUNE di BORGONE DI SUS



OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI

Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 2 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Borgone di Susa

Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifica
0	Aprile 2020	Ferrero E.	Tuberga S.		

Il Committente:



Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Marco ACR

Il Progettista:

Dott. Geol. Stefano TUBERGA
Via Edoardo Giordano n. 4
10040, La Cassa (TO)
Tel/fax 011.9842043
geo.sgt@tiscali.it



Collaboratori:

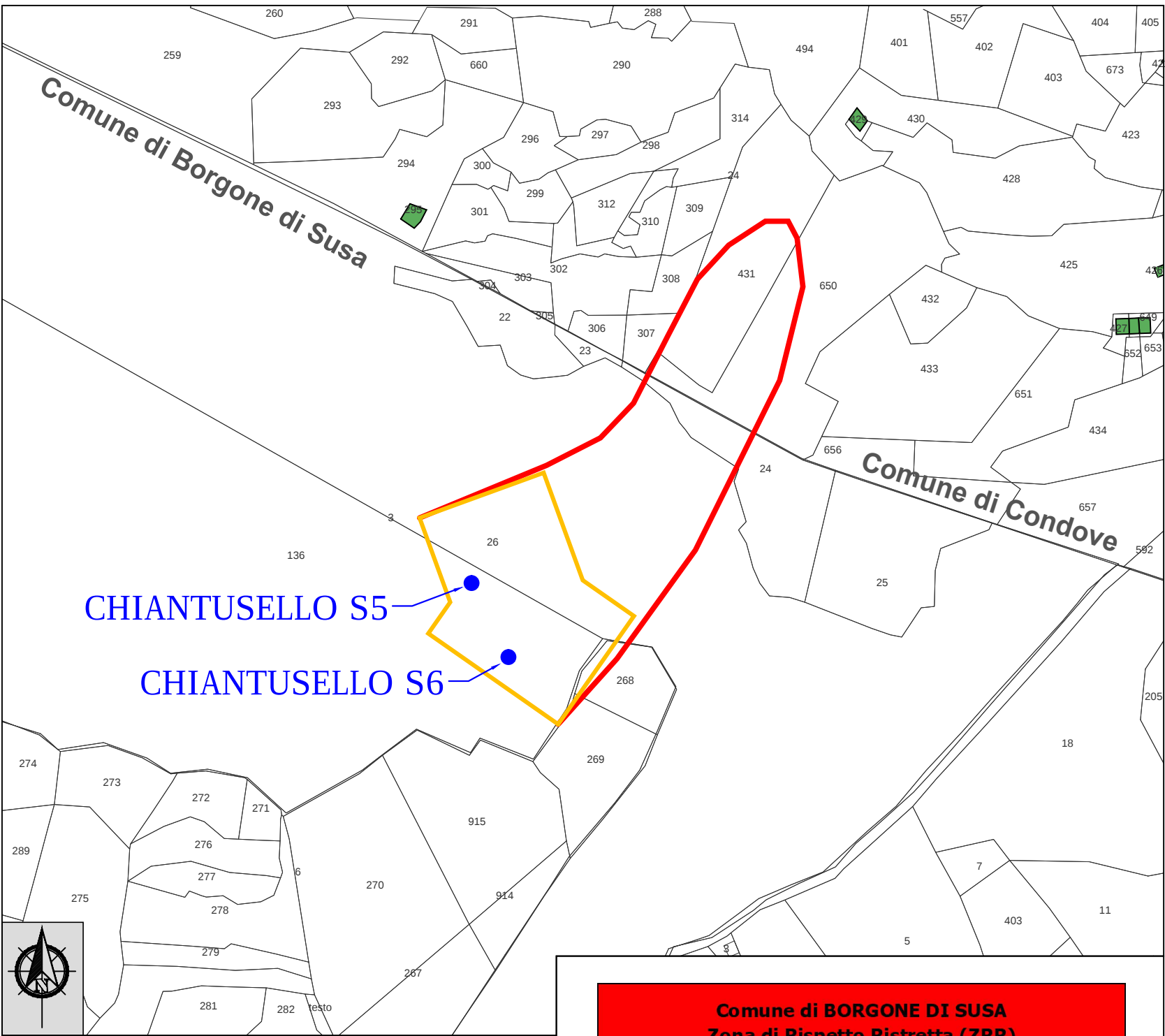
Archivio file:
Borgone di Susa_Aree di Salvaguardia_catastali_1-2.000.dwg

Elaborato n.

Scala:

TAVOLA 3

1:2.000

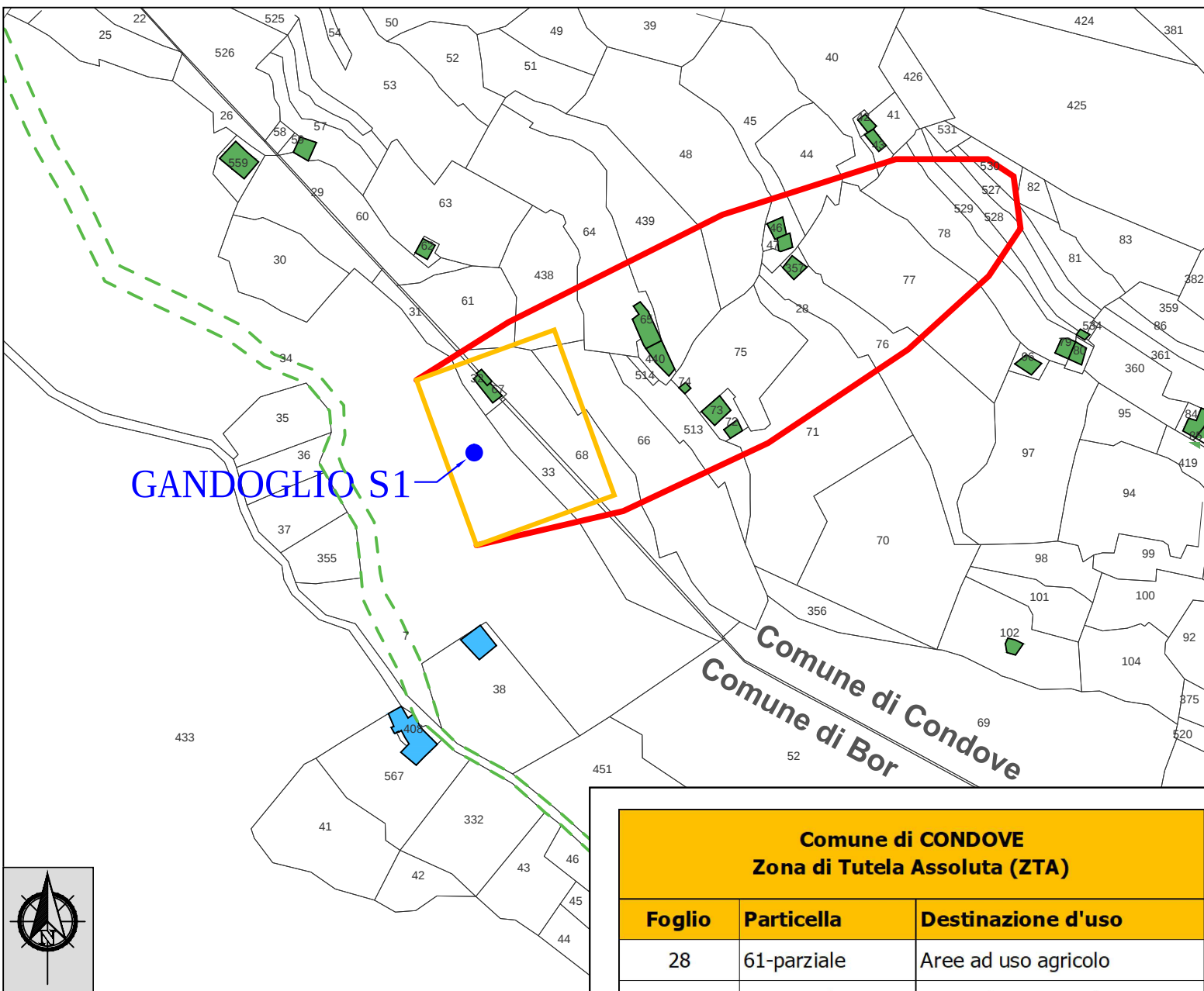


SORGENTE	CHIANTUSELLO S5 e S6
Superficie ZTA (m²)	4.287
Superficie ZRR (m²)	7.041

Comune di BORGONE DI SUS Zona di Tutela Assoluta (ZTA)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
3	26-parziale	Aree ad uso agricolo
3	136-parziale	Aree ad uso agricolo
6	268-parziale	Aree ad uso agricolo
6	269-parziale	Aree ad uso agricolo

Comune di BORGONE DI SUS Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
3	24-parziale	Aree ad uso agricolo
3	26-parziale	Aree ad uso agricolo
6	268-parziale	Aree ad uso agricolo
6	269-parziale	Aree ad uso agricolo

Comune di CONDOVE Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
24	431-parziale	Aree ad uso agricolo
24	650-parziale	Aree ad uso agricolo



SORGENTE	GANDOGLIO
Superficie ZTA (m²)	3.000
Superficie ZRR (m²)	11.025

Comune di BORGONE DI SUS Zona di Tutela Assoluta (ZTA)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
7	32-parziale	Aree ad uso agricolo
7	33-parziale	Aree ad uso agricolo
7	34-parziale	Aree ad uso agricolo

Comune di CONDOVE Zona di Tutela Assoluta (ZTA)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
28	61-parziale	Aree ad uso agricolo
28	66-parziale	Aree ad uso agricolo
28	67	Aree ad uso agricolo
28	68-parziale	Aree ad uso agricolo
28	438-parziale	Aree ad uso agricolo

Comune di BORGONE DI SUS Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
7	32-parziale	Aree ad uso agricolo
7	33-parziale	Aree ad uso agricolo
7	34-parziale	Aree ad uso agricolo

Comune di CONDOVE Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
28	40-parziale	Aree ad uso agricolo
28	43-parziale	Aree ad uso agricolo
28	44-parziale	Aree ad uso agricolo
28	45-parziale	Aree ad uso agricolo
28	46	Aree ad uso agricolo
28	47	Aree ad uso agricolo
28	48-parziale	Aree ad uso agricolo
28	61-parziale	Aree ad uso agricolo
28	64-parziale	Aree ad uso agricolo
28	65	Aree ad uso agricolo
28	66-parziale	Aree ad uso agricolo
28	68-parziale	Aree ad uso agricolo
28	71-parziale	Aree ad uso agricolo
28	72	Aree ad uso agricolo
28	73	Aree ad uso agricolo
28	74	Aree ad uso agricolo
28	75	Aree ad uso agricolo
28	76-parziale	Aree ad uso agricolo
28	77-parziale	Aree ad uso agricolo
28	78-parziale	Aree ad uso agricolo
28	81-parziale	Aree ad uso agricolo
28	82-parziale	Aree ad uso agricolo
28	357	Aree ad uso agricolo
28	438-parziale	Aree ad uso agricolo
28	439-parziale	Aree ad uso agricolo
28	440	Aree ad uso agricolo
28	513-parziale	Aree ad uso agricolo
28	514	Aree ad uso agricolo
28	527-parziale	Aree ad uso agricolo
28	528-parziale	Aree ad uso agricolo
28	529-parziale	Aree ad uso agricolo
28	530-parziale	Aree ad uso agricolo

LEGENDA



ZTA



ZRR



Sorgente SMAT



Area residenziale



Edificio abbandonato (non costituisce un centro di pericolo)



Viabilità interpodereale (non costituisce un centro di pericolo)

